

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 10 del 24.04.09

PROPONENTE: Ditta Cave Focolaccia s.r.l.

COMUNE: Massa e Minucciano

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione del progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAMARINA"

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

*Pubblicata
dal
al
n.° del registro*

IL DIRETTORE

_____ |

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 07.04.09, protocollo n. 1172, la Ditta **CAVE FOCOLACCIA s.r.l.**, ha presentato, presso questo Parco, quale *autorità competente*, istanza per il rilascio della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente al rinnovo della autorizzazione al progetto di coltivazione del sito denominato *Cava Piastramarina*, nel comune di *Massa e Minucciano* e che, per quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della L.R. 79/98, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla stampa quotidiana, ovvero in data 09.04.09;

Vista la propria determinazione n. 7 del 18.03.03 relativa al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAMARINA";

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000, n. 38 del 24.10.2000 e n. 33 del 11.09.2007, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Considerato che la Ditta esercente la cava non ha ancora terminato le lavorazioni autorizzate con determinazione n. 07/03 e che la presente domanda riguarda unicamente il rinnovo della autorizzazione rilasciata dal Parco sul progetto datato 2003;

Preso atto che la Commissione, nella seduta del 22.04.09 esaminata la documentazione presentata ha rilevato che la tavola relativa allo stato sovrapposto presenta differenze da quanto riportato nella tavola di stato finale (TAV. 9 del 05.02.03) autorizzato con PCA n. 7 del 18.03.03, riscontrando delle difformità tra stato autorizzato e stato attuale, presenti nel cantiere estrattivo ricadente in Comune di Massa (zona Sud) e nella zona del setto di mascheramento (area Nord). La commissione pertanto ha richiesto la presentazione di uno stato sovrapposto corretto in base a quanto sopra segnalato.

La commissione in merito alla concessione del rinnovo esprime parere favorevole con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) *la durata della autorizzazione è limitata al 31.10.09;*
- 2) *il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione della documentazione di cui sopra;*
- 3) *le aree che risultano oggetto di difformità non possono essere oggetto di coltivazione;*
- 4) *il materiale di scarto non potrà essere riversato nel ravaneto e dovrà essere realizzata una bastionatura a protezione del ciglio;*
- 5) *si allegano le note delle ARPAT di Massa e Lucca contenenti prescrizioni e integrazioni.*

Il rappresentante del Comune di Minucciano, geom. Giovanni Casotti, in merito alla prescrizione relativa al divieto di scarico nel ravaneto esprime parere contrario in quanto tale prescrizione crea problemi di sicurezza alla lavorazione della cava, non essendoci un'area di stoccaggio idonea. Ricorda inoltre che nel precedente progetto di gestione del ravaneto, autorizzato con N.O. n. 49 del 06.07.06 era previsto un canale di scarico.

In merito a quest'ultima puntualizzazione, la commissione ricorda che, comunque, tale autorizzazione era stata rilasciata per un periodo limitato e ad oggi risulta scaduta.

Considerate le numerose proroghe già concesse si informa che la presente autorizzazione è l'ultima concedibile relativamente al progetto datato 2003 e pertanto si invita il Proponente a presentare un nuovo progetto.

Atteso che il Proponente ha presentato in data 24.04.09 la tavola di stato sovrapposto corretta come richiesto dalla Commissione nella seduta del 22.04.09;

Preso atto che dall'esame della tavola di stato sovrapposto è stata confermata l'ipotesi di difformità nei settori individuati dalla Commissione, non è autorizzata alcuna attività nei mappali n. 1 e 4 del Fg. 7 del Comune di Massa e nella porzione relativa al setto di mascheramento oggetto di precedente prescrizione;

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non sono pervenute osservazioni;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 2582,28 tramite bonifico registrato con reversale n. 76 del 08.04.09, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5%;

DETERMINA

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, per le lavorazioni previste nel progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAMARINA", autorizzato con PCA n. 07/03, in riferimento alla richiesta di rinnovo acquisita al protocollo del Parco in data 07.04.2009, prot. 1172, secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente **Programma di Gestione Ambientale**:

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

Si procede alla realizzazione delle attività previste ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) *la durata della autorizzazione è limitata al 31.10.09;*
- b) *non è autorizzata alcuna attività nei mappali n. 1 e 4 del Fg. 7 del Comune di Massa, oggetto di difformità e nella porzione relativa al setto di mascheramento (tavole 9 e 10 del 05.02.03), tenendo conto che è irrinunciabile la conservazione del setto in parola, anche a limitazione o ad inibizione della coltivazione nella zona adiacente al setto stesso;*
- c) *il materiale di scarto non potrà essere riversato nel ravaneto e dovrà essere realizzata una bastionatura a protezione del ciglio;*
- d) *si allegano le note delle ARPAT di Massa e Lucca contenenti prescrizioni e integrazioni;*
- e) *in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*

RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività di ripristino, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- f) *evitare interventi di idrosemina per il rischio di diffondere individui vegetali di provenienza non autoctona;*
- g) *nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- h) *i fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

- i) *nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*

j) *nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale al 31.10.2009;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni idrogeologica e paesaggistica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero ai Comuni di Massa e Minucciano, alla Comunità Montana della Garfagnana e all'A.U.S.L. e alle A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini